

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3018

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PITTELLI, PANIZ, PERLINI

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia
di equa riparazione

Presentata l'11 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 marzo 2001, n. 89, entrata in vigore il 18 aprile dello stesso anno ed ormai nota come « legge Pinto » ha determinato una serie di problemi gravi e delicati, che occorre affrontare con la massima tempestività.

Come è noto, l'articolo 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, di seguito denominata « Convenzione » riconosce ad ogni persona i cui diritti e le cui libertà nella stessa tutelati siano stati violati, il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale.

È altrettanto noto che la carenza, nel nostro ordinamento, di una istanza nazionale davanti a cui far valere il diritto al rispetto del termine ragionevole del procedimento, garantito dall'articolo 6 della Convenzione, ha indotto, in via sussidiaria, gli organi di tutela di Strasburgo — a partire dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 25 giugno 1987 in causa Captano — ad affrontare un numero sempre maggiore di ricorsi. Il sovraccarico di lavoro che ne è derivato ha posto in discussione la funzionalità della Corte europea dei diritti dell'uomo, i cui giudici — come ha affermato ripetutamente il Presidente Wildhaber — « stavano per essere sepolti sotto i ricorsi italiani ».

La legge n. 89 del 2001, individuando nella corte di appello l'istanza nazionale prevista nella Convenzione e riaffermando, in tal modo, il carattere prioritario della garanzia interna rispetto a quella soprannazionale, ha certamente adempiuto all'obbligo scaturente dall'articolo 13 della Convenzione (adempimento, peraltro, non più rinviabile dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 26 ottobre 2000, in causa Kudla) ed ha certamente risolto, almeno per il momento, i problemi di funzionalità della citata Corte.

Essa, però, non ha affrontato quello che era il problema cruciale per il nostro Paese, ossia quello di prevedere misure accelerative dei procedimenti; misure, cioè, idonee a sanare quella che il Presidente della Repubblica Ciampi, nel suo discorso alla seduta pubblica del 16 dicembre 2000 del Consiglio superiore della magistratura, ha definito la « dolorosa piaga della eccessiva e perciò intollerabile durata dei processi ».

Ed è proprio per questa ragione — e, più precisamente, per constatata incapacità del nostro sistema ad adempiere le sue obbligazioni in tema di ragionevole durata dei procedimenti — che l'Italia è, sin dal 1997, sottoposta a « sorveglianza speciale » da parte dei Ministri del Consiglio d'Europa, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo sull'esecuzione delle sentenze degli organi di giustizia di Strasburgo. E non ha mancato il Comitato dei ministri di esprimere — nel corso della sua 764^a sessione del 2-3 ottobre 2001 — le sue perplessità sull'idoneità della « legge Pinto » a risolvere il problema, ponendo l'accento proprio sulla riscontrata carenza di misure acceleratorie e sul rischio di un ulteriore sovraccarico del sistema giudiziario.

E che questo rischio — paventato anche dal Consiglio superiore della magistratura, dai capi degli uffici giudiziari e da quella dottrina, che ha sottolineato come la « legge Pinto » si limiti a mascherare i reali problemi — sia concreto ed attuale è dimostrato non solo dai 12.000 ricorsi che già pendevano presso la cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo e che

in conseguenza della nuova legge sono oggi rientrati nella giurisdizione del giudice nazionale, ma soprattutto dell'esistenza di numerosi ricorsi, a rischio, attualmente ancora in corso presso le sezioni stralcio dei vari tribunali italiani.

D'altra parte, la legge considerata — consentendo che la Corte europea dei diritti dell'uomo trattenesse nella sua giurisdizione i soli ricorsi che erano stati già dichiarati « ricevibili » (e non anche quelli che erano stati già « comunicati » al nostro Governo o che erano stati già registrati ed istruiti dalla Corte stessa) — ha determinato uno stato di tensione tra i ricorrenti, che non solo hanno visto frustrate le proprie legittime aspettative, ma hanno dovuto sostenere l'onere della riproposizione del ricorso, con maggiori formalità e con aggravio di spese (non essendo, tra l'altro, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo prevista come obbligatoria la presenza del difensore e svolgendosi il procedimento senza spese).

Per tutto quanto detto la « legge Pinto » costituisce una autentica « mina vagante » nel nostro ordinamento, che da un lato, ha determinato un « buco nero » di dimensioni incontrollabili nelle casse dello Stato e, dall'altro, ha contribuito a paralizzare l'amministrazione della giustizia del nostro Paese, facendo aumentare la litigiosità all'interno della magistratura e, all'esterno, tra magistrati ed avvocati.

La legge, considerata con sfavore anche dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (che non ha mancato di sottolineare la carenza di misure accelerative del processo, le uniche idonee ad eliminare il sovraccarico del sistema italiano, in questa sede sotto osservazione), ha soddisfatto solo le aspettative dei giudici e dei giuristi della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La legge, infine, non trova riscontro nelle legislazioni degli altri Paesi che sono afflitti dallo stesso problema, e nel suo contenuto non ha alcun collegamento con gli obblighi che derivano per il nostro Paese dalle convenzioni europee.

Per cercare di contenere gravi danni che deriverebbero per il nostro Paese, l'unica cosa logica sarebbe l'abrogazione

della legge nella sua interezza, ma la nostra immagine italiana sarebbe compromessa, e quindi per contenere i danni appare necessario individuare i punti da modificare e i rimedi da operare per ottenere una giustizia più snella e più vicina al cittadino.

Il legislatore nazionale e già intervenuto per allentare tale stato di tensione, dapprima prorogando il termine di sei mesi previsto dalla disposizione transitoria della legge per la riassunzione dei procedimenti davanti al giudice nazionale (decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 432) e quindi rendendo meno onerosa la procedura interna (introduzione, con il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, dell'articolo 5-*bis* della legge n. 89 del 2001, successivamente abrogato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che ha comunque confermato l'esenzione dai contributi vigenti per il procedimento di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 89 del 2001).

Si impone, pertanto, una riforma organica del settore, la quale, pur conservando l'impianto generale di tutela delineato dalla « legge Pinto », consenta — nel giusto temperamento degli interessi in gioco — la salvaguardia dei diritti delle persone sottoposte alla giurisdizione italiana nel rispetto degli obblighi internazionalmente assunti dal nostro Paese.

In tale prospettiva, i punti nodali della riforma sono costituiti dalla previsione di misure accelerative del procedimento e, in caso di fallimento delle stesse, « da un tentativo obbligatorio di conciliazione ». Quest'ultimo mira a contenere, come è evidente, l'intollerabile sovraccarico del sistema, mentre le misure accelerative si appalesano come necessarie e al contempo sufficienti per soddisfare, da un lato, gli obblighi di attuazione previsti dal principio del termine ragionevole del procedimento (confronta Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 30 gennaio 2001, Holzinger) e, dall'altro, per avviare a positiva soluzione il procedimento che si trascina

stancamente dinanzi al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ed offusca l'immagine del nostro Paese, come non mancò di denunciare — in occasione della relazione per l'anno giudiziario 2000 — il Procuratore generale della cassazione, il quale nel segnalare l'umiliante condizione di « sorvegliato speciale » in cui si trova lo Stato italiano dinanzi al Comitato dei ministri, ritenne « a dir poco avvilente una vicenda che segna la nostra storia giudiziaria con un marchio non molto dissimile da quello che — fatte le dovute differenze — fu Caporetto per la nostra storia militare ».

Orbene, l'adozione delle indicate misure — previste nell'ambito di singole fasi di un unico, complesso procedimento mirante a prevenire e, se del caso, a riparare la violazione del fondamentale principio del processo celere — costituirà il punto di partenza di una mobilitazione delle risorse disponibili, valorizzando l'apporto di tutti gli organi di tutela direttamente coinvolti sul tema della efficienza e credibilità della giustizia ed assegnando la funzione di *estrema ratio* all'intervento giurisdizionale.

In tale strategia — fondata sulla necessità di una presa di coscienza *in loco* delle doglianze e delle effettive cause della situazione di malessere delle parti in causa e sul successivo avvio di un positivo sviluppo dinamico dell'esercizio della giurisdizione — un ruolo fondamentale deve essere assegnato al consiglio giudiziario presso la corte di appello.

Come è noto, secondo le linee emergenti del disegno di legge delega del 29 marzo 2002 sulla riforma dell'ordinamento giudiziario (atto Senato n. 1296) questo organismo dovrà essere integrato nella sua composizione da professionisti designati dal consiglio regionale e dal consiglio nazionale forense. La scelta governativa appare pienamente condivisibile specie, per ovvi motivi, nel settore che in questa sede interessa. Tuttavia, l'esigenza di rispettare una scelta libera e meditata del legislatore su tale delicato punto e l'urgenza di provvedere hanno consigliato, per quel che concerne le misure accelerative, di adottare una soluzione interlocutoria, limitando l'integrazione del con-

siglio giudiziario — quando ciò è di volta in volta necessario per la natura dei procedimenti — ai rappresentanti delle giurisdizioni speciali interessate, designati dai rispettivi consigli di presidenza. È apparso, invece, doveroso affidare il ruolo di organo di conciliazione, secondo i casi, ai predetti consigli di presidenza o al consiglio giudiziario presso la corte di appello.

La proposta di legge si articola, in particolare, nei seguenti punti:

1) previsione della domanda di riparazione per i soli procedimenti definitivi — con esclusione, quindi, ma con sostanziali temperamenti, per i procedimenti ancora in corso, per i quali è stato previsto un « procedimento per misure accelerative »;

2) limitazione della riparazione al mero indennizzo — e non già, come ora previsto, al risarcimento del danno — con allineamento della disciplina a quella già prevista per la riparazione dell'ingiusta detenzione (articoli 314 e 315 del codice di procedura penale) o dell'errore giudiziario (articoli 643 e 646 del codice di procedura penale) e con l'eliminazione delle attuali incertezze interpretative. Al riguardo è opportuno sottolineare come la previsione di un risarcimento del danno (e addirittura di una mera riparazione) non trovi riscontro nelle legislazioni degli altri Paesi che sono afflitti dallo stesso problema e non è richiesta, con le modalità con cui è stata attuata, dagli obblighi derivanti per il nostro Paese dalla Convenzione, dato che appartiene solo allo Stato la scelta della misura riparatrice della constatata violazione, purchè essa sia concreta ed effettiva;

3) subordinazione della domanda di riparazione a due condizioni di procedibilità, e precisamente:

a) ad un tentativo obbligatorio di conciliazione;

b) alla avvenuta proposizione di richiesta, nel corso del procedimento, di una misura accelerativa dello stesso.

In sostanza e nelle sue grandi linee, la riforma dovrebbe prevedere, per i procedimenti in corso, un meccanismo acceleratorio, mutuato, con adattamenti, da quello embrionale previsto, per il processo amministrativo, dalla « nuova istanza di fissazione dell'udienza » (articolo 9 della legge n. 205 del 2000). Il promuovimento di tale meccanismo costituirà, poi, condizione per accedere al procedimento di tentativo obbligatorio di conciliazione e, in caso di esito negativo di quest'ultimo, a giudizio di riparazione.

La competenza per i singoli procedimenti è stata così ripartita:

1) per il giudizio di riparazione, è sembrato opportuno confermare la competenza della corte di appello (anche se, a quel che risulta, essa costituisce uno dei motivi del malumore dei giudici amministrativi e contabili) anche perchè, dovendo necessariamente prevedersi un doppio grado di giurisdizione, il ricorso per cassazione è ineliminabile e dà armonia al sistema. È apparso, però, necessario rimuovere il criterio di determinazione della competenza fissato con riferimento all'articolo 11 del codice di procedura penale; criterio che si è rivelato fonte di incertezza interpretativa per i procedimenti provenienti dalle giurisdizioni speciali e motivo di malessere per i ricorrenti (si pensi ai ricorrenti della Sardegna costretti a spostare il procedimento in Sicilia) e motivo, tra l'altro, di possibile rilievo di carenze di effettività del rimedio interno. Né il criterio del « giudice sospetto » può trovare applicazione in un settore in cui è messa in discussione non già di per sé sola l'attività del singolo giudice, quanto piuttosto l'amministrazione della giustizia nel suo complesso e in quel determinato territorio;

2) per il procedimento di tentativo obbligatorio di conciliazione — che è stato modellato, secondo lo schema già positivamente sperimentato per il processo del lavoro — la competenza, secondo i casi, è stata attribuita, come si è visto, ai consigli di presidenza delle giurisdizioni speciali o al consiglio giudiziario presso la corte di appello. Questa soluzione presenta il van-

taggio di « attribuire a ciascuno il suo » e, soprattutto, di consentire l'esame e il controllo della situazione agli organismi più direttamente interessati al buon funzionamento della rispettiva amministrazione della giustizia;

3) per il procedimento concernente l'istanza di misura accelerativa del procedimento in corso (mirante ad una declaratoria di priorità del procedimento), è apparso opportuno, come pure si è visto, fissare la competenza del consiglio giudi-

ziario presso la corte di appello, con integrazione dei componenti delle giurisdizioni interessate e con previsione di richiesta di riesame, secondo i casi, al Consiglio superiore della magistratura o ai consigli di presidenza delle giurisdizioni interessate. Tale previsione, non strettamente necessaria per soddisfare gli obblighi derivanti dalla Convenzione, concede un *surplus* di garanzie al ricorrente, in conformità con la nostra tradizione giuridica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 1. Chi, in un procedimento definitivo, avente ad oggetto una materia tutelata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, ha subito violazione del principio del termine ragionevole del procedimento previsto dal medesimo paragrafo 1, ha diritto ad una equa riparazione, salvo i casi in cui abbia causato la violazione per dolo o per colpa grave ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il diritto alla riparazione è comunque escluso per la parte che non ha attivato i procedimenti previsti dagli articoli 7-bis e 7-septies ».

ART. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice, nel determinare la riparazione, tiene conto solo del periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1 e può disporre la pubblicazione del decreto con cui è stata constatata l'avvenuta violazione ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. L'entità della riparazione non può comunque eccedere la somma di 500.000 euro.

3-*ter*. La somma di cui al comma 3-*bis* può essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-*quater*. Il giudice tiene conto, in sede di decisione sulle spese, delle risultanze del verbale di cui al comma 1 dell'articolo 7-*quinquies* ».

ART. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello ordinaria nel cui distretto è iniziato, ovvero, è stato riassunto il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata ».

ART. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le copie autentiche degli atti del giudizio, cui la domanda di equa riparazione si riferisce, sono esenti dall'imposta di bollo e vanno rilasciate alla parte entro un mese dalla richiesta, previo pagamento dei soli diritti di copia ».

ART. 7.

1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. (*Termine di proponibilità*). — 1. La domanda di riparazione deve essere

proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento della redazione del verbale di cui all'articolo 7-*sexies* ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 7-*bis*. (*Organo della conciliazione*). — 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda di equa riparazione deve promuovere tentativo di conciliazione presso il consiglio individuato ai sensi del comma 2.

2. La richiesta del tentativo di conciliazione è proposta ai consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti, della magistratura militare e della giustizia tributaria quando si tratta di procedimenti, rispettivamente, del giudice amministrativo, del giudice contabile, del giudice militare e del giudice tributario. Negli altri casi è proposta al consiglio giudiziario presso la corte di appello, individuata secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. La richiesta è inammissibile ove la parte non abbia promosso il procedimento previsto dall'articolo 7-*septies* della presente legge ovvero non abbia presentato l'istanza di fissazione dell'udienza prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i casi ivi disciplinati.

ART. 7-*ter*. (*Rappresentanza del Governo*). — 1. Nel procedimento di tentativo di conciliazione il Governo è rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio.

ART. 7-*quater*. (*Procedimento*). — 1. La richiesta di tentativo di conciliazione è depositata presso la segreteria del consiglio individuato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, ed è corredata dell'atto introduttivo del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e

grado del giudizio, nonché di qualsiasi altro atto processuale ritenuto utile.

2. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Il consiglio di cui al comma 1, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti per una riunione da tenere non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

4. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro due mesi dalla presentazione della richiesta.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il tentativo di conciliazione si considera espletato ai fini di cui all'articolo 1-*bis*.

ART. 7-*quinqüies*. (*Processo verbale di conciliazione*). — 1. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio del consiglio che ha esperito il tentativo. Il presidente certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti ovvero la loro impossibilità di sottoscriverla.

2. Il processo verbale è depositato a cura del richiedente nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione del provvedimento definitivo reso nel procedimento nel quale si assume essersi verificata la violazione del principio del termine ragionevole. Il giudice, su istanza della parte interessata, accerta la regolarità formale del verbale di conciliazione e lo dichiara esecutivo con decreto.

ART. 7-*sexies*. (*Processo verbale di mancata conciliazione*). — 1. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; nello stesso verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare della somma che spetta al ricorrente. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2.

2. La segreteria del consiglio di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, rilascia alla

parte copia del processo verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

3. Delle risultanze del verbale di cui al comma 1, il giudice tiene conto in sede di decisioni sulle spese del successivo giudizio.

ART. 7-septies. (*Declaratoria di priorità*).

— 1. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, durante la pendenza di un procedimento avente ad oggetto le materie previste al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'interessato, che assume sussistere il rischio della violazione del principio del termine ragionevole del procedimento o del diniego di giustizia, per pendenza ultradecennale del procedimento o per irragionevole rinvio dell'udienza di trattazione della causa, può chiedere la declaratoria di priorità dello stesso procedimento al consiglio giudiziario presso la corte di appello ordinaria individuata secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. Nell'ipotesi in cui la richiesta abbia ad oggetto pretese violazioni incorse in procedimenti rientranti in giurisdizioni diverse da quella ordinaria, i due magistrati ordinari che in sede di elezione al consiglio giudiziario hanno raccolto il minor numero di suffragi sono sostituiti da due magistrati appartenenti alla giurisdizione speciale interessata, designati dai corrispettivi consigli di presidenza ai sensi dell'articolo 7-nonies.

ART. 7-octies. (*Procedimento*). — 1.

L'istanza di cui all'articolo 7-septies è proposta mediante ricorso depositato nella cancelleria o nella segreteria del magistrato che ha la disponibilità del procedimento e sottoscritto dalla parte personalmente o per il tramite di un difensore munito di procura speciale.

2. A cura del capo dell'ufficio giudiziario procedente, l'istanza è, senza ritardo, trasmessa dalla segreteria del consiglio giudiziario individuato ai sensi dell'articolo 7-septies, comma 1, con succinta esposizione della situazione processuale e delle relative cause e con allegata rela-

zione del magistrato che ha la disponibilità del procedimento.

3. La segreteria di cui al comma 2 provvede all'immediato deposito degli atti, dando comunicazione al ricorrente della sua facoltà di presentare memoria nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso.

4. Il consiglio giudiziario decide nel termine di un mese dalla ricezione degli atti.

5. Il decreto con cui il consiglio giudiziario accoglie l'istanza è trasmesso senza ritardo al procuratore generale della Corte dei conti competente per territorio, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia, ovvero, in caso di competenza delle giurisdizioni speciali, al consiglio di presidenza della giurisdizione interessata, nonché al capo dell'ufficio giudiziario interessato; dell'avvenuta declaratoria di priorità del procedimento si tiene conto nella trattazione del procedimento e nella formazione dei ruoli di udienza.

6. Il decreto di rigetto dell'istanza del consiglio giudiziario è soggetto, senza formalità di procedura, a reclamo, da presentare, in relazione alla giurisdizione competente, al Consiglio superiore della magistratura o ai consigli di presidenza delle giurisdizioni speciali interessate.

7. Decorso il termine di un anno dalla pronuncia della declaratoria di priorità del procedimento ovvero dal deposito dell'istanza di cui all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, l'interessato è legittimato, ove il procedimento non sia stato ancora definito, a promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione.

ART. 7-nonies. (Provvedimenti dei consigli di presidenza). — 1. I consigli di presidenza della Corte dei conti, della magistratura militare e della giustizia tributaria designano i magistrati, titolari e supplenti, al fine di integrare la composizione del consiglio giudiziario, ai sensi dell'articolo 7-septies, comma 2, individuandoli tra i magistrati che prestano servizio nel distretto della corte di appello ordinaria.

2. La nomina è effettuata per la durata di due anni e va rinnovata in previsione della scadenza del mandato del consiglio giudiziario presso la corte di appello e per la durata di quest'ultimo ».

2. La designazione dei magistrati da parte dei consigli di presidenza della Corte dei conti, della magistratura militare e della giustizia tributaria, di cui all'articolo 7-*nonies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

1. I procedimenti pendenti dinanzi alla corte di appello in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificata dalla presente legge e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in richiesta di tentativo di conciliazione ed i relativi atti, a cura della cancelleria, sono trasmessi al consiglio competente individuato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, della citata legge n. 89 del 2001.

2. Nella liquidazione delle spese relative ai procedimenti di cui al comma 1, si tiene conto anche delle spese sostenute nella procedura svolta dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ovvero dinanzi alla Commissione europea.

